

Allegato A)**LINEE GUIDA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL
TERRITORIO DI ALBA ADRIATICA****1. DEFINIZIONI:**

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.

**2. DISTINZIONE TRA MANIFESTAZIONI A SCOPO DI LUCRO E
MANIFESTAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO****MANIFESTAZIONE IN FORMA NON IMPRENDITORIALE:**

Per svolgere una manifestazione in forma non imprenditoriale non è necessario possedere l'autorizzazione di pubblico spettacolo o presentare SCIA al Comune. Le Sentenze della Corte Costituzionale del 15/02/1970, n. 56 e del 15/12/1967, n. 142 dichiarano infatti l'illegittimità costituzionale dell'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.

Se un'associazione a scopo non di lucro vuole svolgere una manifestazione temporanea deve presentare apposita comunicazione reperibile nel sito online del Comune nella sezione modulistica almeno 10 giorni prima del giorno di inizio della manifestazione mediante invio all'indirizzo pec: info@comune.alba-adriatica.gov.it o mediante consegna all'Ufficio Protocollo, in Via Battisti 24 Alba Adriatica.

MANIFESTAZIONE IN FORMA IMPRENDITORIALE:

Per svolgere una manifestazione temporanea in forma imprenditoriale a scopo di lucro è necessario ottenere autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dagli artt 68 e 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", presentando idonea richiesta esclusivamente allo Sportello SUAP online almeno venti giorni prima del giorno di inizio della manifestazione.

Se la manifestazione prevede un numero massimo di 200 partecipanti e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare al SUAP, come previsto dagli artt. 68 e 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", almeno quindici prima del giorno di inizio della manifestazione.

3. REQUISITI SOGGETTIVI:

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla **normativa antimafia** (Decreto legislativo n. 159/2011) e i requisiti **morali**, ai sensi dell'articolo 11 del **Regio Decreto 18/06/1931, n. 773**.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario presentare anche SCIA allo sportello SUAP del Comune.

Per somministrare temporaneamente alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari **non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali** (articolo 41 del **Decreto Legge 09/02/2012, n. 5**).

Per esercitare l'attività è comunque necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'**igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti**.

4. REQUISITI OGGETTIVI:

Se la manifestazione occupa suolo pubblico è necessario possedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. È anche possibile **richiedere** la concessione insieme alla **comunicazione** o alla **domanda di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione**.

Se sono previste un **massimo di 200 persone** è necessario presentare **relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente**.

Per gli allestimenti **temporanei che si ripetono periodicamente in maniera identica** non occorre una nuova verifica, se in data **non anteriore a due anni** la Commissione Comunale di Vigilanza ha già rilasciato il parere di agibilità (articolo 141 del **Regio**

Decreto 06/05/1940, n. 635). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma, art. 141 del R.D. n. 635/1940 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una **relazione tecnica di un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M.19/08/1996.

Se si presenta **domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione** e sono previste **oltre 200 persone** è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche il parere di agibilità (articolo 80 del **Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"**). che sarà rilasciata dalla competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Se sono presenti animali è necessario allegare alla documentazione apposita **scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali** che il SUAP inoltrerà alla ASL per gli aspetti di competenza.

Se sono presenti **animali pericolosi (Decreto Ministeriale 18/04/1996)** è necessario possedere la **dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi** rilasciata dal Prefetto (articolo 6 della **Legge 07/02/1992, n. 150**).

La commissione scientifica CITES ha redatto un **documento che traccia le linee guida per mantenere gli animali nei circhi e nelle mostre itineranti**. Lo scopo è quello di fornire indicazioni utili e di proporre un protocollo operativo per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali. In questo modo le amministrazioni locali e gli organi di vigilanza possono accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

E' necessario aver ottenuto, aver presentato o presentare congiuntamente domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in deroga alle emissioni sonore oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto Ministeriale 22/07/2014.

La Deliberazione della Giunta Regionale 05/12/2014 n. 806 ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni programmate in relazione al gradi di rischio dell'evento.

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE/RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/SCIA O COMUNQUE DA TRASMETTERE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Copia del documento d'identità;
2. Copia del programma ufficiale;
3. Elaborati grafici a firma di tecnico abilitato;
4. Parere sul progetto redatto e sottoscritto da tecnico abilitato (≤ 200 persone);
5. Impatto acustico (valutazione previsionale, deroga acustica, autocertificazione di rispetto dei limiti acustici);
6. Notifica sanitaria per manifestazione temporanea;
7. Planimetria dell'area interessata dall'occupazione;
8. Relazione tecnica attestante la rispondenza dell'area, delle strutture e degli impianti alla normativa vigente da presentare prima dello svolgimento della manifestazione;
9. Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali;
10. Piano di soccorso sanitario elaborato ai sensi della D.G.R. n. 806/2014 (ove necessario).
11. Certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana;
12. Dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti elettrici;

6. CAUSE MANCATO ACCOGLIMENTO

- Mancata sottoscrizione da parte del Rappresentante legale della Comunicazione/SCIA/Richiesta di autorizzazione
- Mancata sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di tutta la documentazione a lui afferente